

**II FATTO TEOLOGICO
DEL PRIMATO DEL ROMANO PONTEFICE
NEL DIRITTO CANONICO VIGENTE
(con speciale riguardo al can. 331 CIC)**

Introduzione

Dato il carattere del gentile invito del Pontificio Istituto Orientale, cercherò di pronunciare adesso una lezione solenne che mira più a dare una panoramica sistematica che presentare risultati di una ricerca puntuale. Certamente non si può offrire nemmeno una sintesi del vastissimo tema del primato pontificio in 45 minuti. Quello che cercherò di intraprendere, è l'identificazione della manifestazione di questa verità teologica nel diritto vigente della Chiesa cattolica, con riguardo speciale al Codice di Diritto Canonico. Non sarà possibile risparmiare i riferimenti ad altre norme canoniche universali, e così, anche al diritto comune delle Chiese orientali cattoliche. Gli ascoltatori non riceveranno invece in questi minuti una elaborazione di quegli aspetti della disciplina orientale cattolica che provengono dal primato. Il nostro pensiero sarà comunque orientato in modo esplicito o implicito anche alle altre possibilità dell'esercizio pratico del primato che non sono previste nella legislazione vigente, la ricerca delle quali però, era ed è desiderata dagli stessi Romani Pontefici della nostra epoca.

1. Il principio del primato e la sua formulazione tecnica nel diritto canonico (il can. 331 del CIC alla luce delle sue fonti)

Secondo la definizione dell'allora professore Joseph Ratzinger, pubblicata nel 1963, nell'ottavo volume del *Lexikon für Theologie und Kirche*,

con la parola *primato*, la teologia indica quell'ufficio, nella struttura della costituzione ecclesiale, il quale compete al papa come successore di Pietro. Questo ufficio pertanto, si basa sulla tradizione apostolica, ed in ultima analisi, su una disposizione proveniente dal Signore, la sua forma storica e la sua conoscenza di sempre partecipano tuttavia alla storicità della Chiesa, alla sua nascita e maturazione, come pure al suo essere esposta ai pericoli e alle tentazioni¹.

Questo ministero speciale del Romano Pontefice contiene diversi aspetti, tra i quali certamente la precedenza di onore, ma più ancora, il primato di giurisdizione, il carisma dell'infallibilità, definita in modo speciale, dal Concilio Vaticano I. Anzi oltre all'ambito delle dichiarazioni infallibili, si tiene presente anche quel dono specifico dato a S. Pietro, che è stato formulato nel Vangelo di Luca come segue: «Io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli» (*Lc* 22,31-32).

Nel diritto canonico vigente, l'ufficio primaziale del Papa è presente prima di tutto, ma non esclusiva-

¹ J. RATZINGER, «Primat», in J. HÖFER – K. RAHNER (ed.), *Lexikon für Theologie und Kirche*, VIII, Freiburg 1963, col. 761.

mente come primato di giurisdizione ossia, con la terminologia del Codice del 1983, come primato nel campo della potestà di governo (CIC can. 129 §1).

Anche se la nozione di primato non venga menzionata espressamente nella descrizione canonica dell'ufficio del Papa che si trova nel CIC (cann. 331-333; cf. CCEO cann. 43-45), il medesimo Codice del 1983 usa tre volte anche l'espressione *primatus*². Nel canone 591, parlando degli istituti di vita consacrata, si dice che

il Sommo Pontefice, in ragione del suo primato sulla Chiesa universale, può esimere istituti di vita consacrata dal governo degli Ordinari del luogo, e sottoporli unicamente a sé, o ad un'altra autorità ecclesiastica.

Nel contesto il primato indica comunque, una speciale potestà di governo. Nel can. 1273 si pronuncia il principio secondo il quale «il Romano Pontefice, in forza del suo primato di governo è il supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici». Nel can. 1417 §1, invece, si afferma che

in forza del primato del Romano Pontefice, qualunque fedele è libero di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia contenziosa, sia penale, in qualsiasi grado di giudizio, e in qualunque stadio della lite, oppure di introdurla davanti alla medesima.

Anche in questi casi, la parola primato esprime una condizione speciale riguardo alla potestà di governo.

² Cf. X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici*, Roma 1983, 345.

Quanto alla descrizione espressa dell'ufficio del Papa, senza usare la parola primato, il legislatore riporta la dottrina e la disciplina precisata lungo i secoli. Il can. 331 infatti, pronuncia:

Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore, singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei vescovi, Vicario di Cristo, e pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.

Per vedere, quanto organico è il rapporto di questo canone con la lunga tradizione dottrinale e disciplinare della Chiesa, vale la pena di gettare un'occhiata alle sue fonti³. Nel codice anteriore al citato canone corrisponde il can. 218 CIC17. Il quale però, usa un linguaggio diverso e contiene alcune nozioni che non vengono accentuate nella stessa forma nella legislazione vigente.

Nel Codice Pio-Benedettino si legge infatti:

§1. Romanus Pontifex, Beati Petri in primatu Successor, habet non solum primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent.

³ Per l'elenco di queste fonti a partire dal Codice Pio-Benedettino vedi PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulgatus, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989, 93.

§2. *Haec potestas est vere episcopalis, ordinaria et immediata tum in omnes et singulas ecclesias, tum in omnes et singulos pastores et fideles, a quavis humana auctoritate independens* (can. 218 CIC17).

Il canone del codice precedente, come vediamo, già nella descrizione dell'ufficio del Papa usa la parola primato, e allo stesso tempo, parla di suprema e piena potestà di giurisdizione, distinguendo i campi della fede e dei costumi da quello della disciplina. Nell'abbondantissimo elenco delle fonti di questo canone del Codice Pio-Benedettino⁴ troviamo per esempio, testi di papa Siricio⁵, di Innocenzo I⁶, di Zosimo⁷, di Bonifacio I⁸, e di Gelasio.

Il brano della lettera di Gelasio *Ad Faustum legatum* del 493 è nato già nel contesto dei rapporti con l'Imperatore di Costantinopoli, e con i "greci" in generale⁹. In esso si afferma la suprema potestà giudiziale della Sede di Roma con vigore. Altri due frammenti dello stesso Papa dell'anno 495 ripetono il principio con ancor più enfasi. La Sede di Roma può giudicare su tutti, e di essa non giudica nessuno. Alla Sede di Roma si può appellare da tutte le parti del

⁴ *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus praefatione fontium annotatione et indice analythico-alphabetico ab E.mo Petro Card. Gasparri auctus*, Città del Vaticano 1974, 62-63.

⁵ Ep. *Directa ad decessorem*, 10 febbraio 385 = JK 385 (riferimento secondo il PH. JAFFÉ, *Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII*, I-II, Leipzig 1885-1888 [ristampa Graz 1956]).

⁶ Ep. *In requirendis Dei rebus*, 27 gennaio 417 = JK 321.

⁷ Ep. *Quamvis Patrum traditio*, 21 marzo 418 = JK 342.

⁸ Ep. *Retro maioribus tuis*, 11 marzo 422 = JK 363.

⁹ C. 9, q. 3, c. 16 (a. 493) = «*Ego quoque mente*» = JK 622.

mondo, mentre contro la sentenza di questa Sede non è possibile appellarsi a nessun'altra autorità. La Sede Apostolica può giudicare anche senz'alcun sinodo precedente, e può rivedere le sentenze dei sinodi¹⁰. Per quanto riguarda il contesto dello sviluppo istituzionale del primo millennio e dell'articolazione storico-giuridica del dato originale e teologico del primato, si veda l'abbondante letteratura¹¹. Un'altra fonte più tardiva del canone è il Concilio II di Lione, più precisamente, la professione di fede dell'Imperatore Michele Paleologo contenuta nella sua lettera a papa Gregorio X¹². Oltre a ripetere il principio tradizionale circa la potestà giudiziaria del Papa, l'Imperatore riconosce che la Chiesa di Roma «è tenuta a difendere davanti a tutti gli altri la verità della fede» e così «debbono essere definite con il suo giudizio anche le questioni che nascono riguardo la fede»¹³. Lo stesso testo aggiunge pure che

¹⁰ C. 9, q. 3, c. 17-18 (a. 495) = «*Valde mirati sumus*» = JK 664.

¹¹ Cf. p. es. P. BATIFOL, *Cathedra Petri*, Paris 1938; F.X. SEPELT, *Der Aufstieg des Papsttums von den Anfängen bis zum Ausgang des sechsten Jahrhunderts*, München 1954; K. SCHATZ, *Der päpstliche Primat. Seine Geschichte von den Ursprüngen bis zum Gegenwart*, Würzburg 1990; M. MACCARONE, *Apostolicità, episcopato e primato di Pietro. Ricerche e testimonianze dal II al V secolo*, Roma 1976 (=Lateranum 42 [1976] N. 2); ID. (ed.), *Il primato del vescovo di Roma nel primo millennio*, Città del Vaticano 1991; J. ORLANDIS, *El Pontificado Romano en la historia*, Madrid 1996; Y.M. HILLAIRES, *Histoire de la Papauté. 2000 ans de mission et de tribulations*, Paris 1996; R. PESCH, *Die biblischen Grundlagen des Primats*, Freiburg in Br. 2001.

¹² CONCILIO DI LIONE II, Sessione IV, 6 luglio 1274, Lettera dell'Imperatore Michele a Papa Gregorio, in DS 861. Trad. it.: H. DENZINGER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, edizione bilingue, ed. P. Hünermann, Bologna 1996, 489-491.

¹³ Lettera dell'Imperatore Michele (cf. nt. 12).

alla Chiesa di Roma «tutte le chiese sono soggette, e i loro prelati le porgono obbedienza e riverenza. La piechezza della potestà si attua poi in lei, in modo tale da mettere a parte della sua sollecitudine tutte le altre chiese»¹⁴. Al Concilio di Firenze l'insegnamento e la disciplina del primato, i quali hanno determinato la formula del Codice del 1917, e di quello vigente, si concentrano nel Decreto per i greci¹⁵. Le espressioni usate sono solenni, e nella loro portata giuridica ancor più generali delle fonti finora menzionate. Si dice infatti:

Definiamo inoltre che la santa sede apostolica e il romano pontefice hanno il primato su tutto l'universo; che lo stesso romano pontefice è il successore del beato Pietro principe degli apostoli, è autentico vicario di Cristo, capo di tutta la chiesa, padre e dottore di tutti i cristiani; che nostro Signore Gesù Cristo ha trasmesso a lui, nella persona del beato Pietro, il pieno potere di pascere, reggere e governare la chiesa universale, come è attestato anche negli atti dei concili ecumenici e nei sacri canoni¹⁶.

Dopo i conflitti con il potere secolare – come nel caso di Bonifacio VIII¹⁷, o nel caso del febronianismo e del giuseppinismo –, ovvero per la necessità di riaffermare la dottrina cattolica attaccata dai conciliaristi e dai riformatori, si chiariva più concretamente e si

¹⁴ Lettera dell'Imperatore Michele (cf. nt. 12).

¹⁵ Bolla sull'unione con i greci *Laetentur caeli*, 6 luglio 1439.

¹⁶ DS 1307; trad. it. DENZINGER – HÜNERMANN, 581.

¹⁷ Vedi per es. la Bolla *Unam sanctam* del 18 novembre 1302; cf. per es. J. MIETHKE, *Unam sanctam*, in W. KASPER (ed.), *Lexikon für Theologie und Kirche*, ³Freiburg 1993-2001, Sonderausgabe 2006, X, col. 375.

elaborava più dettagliatamente a livello istituzionale il primato di giurisdizione. I documenti relativi dei papi dell'epoca moderna figurano abbondantemente tra le fonti del can. 218 del Codice Pio-Benedettino.

Questo processo ha raggiunto il suo culmine al Concilio Vaticano I, dove da una parte si è definito solennemente il dogma dell'infallibilità pontificia¹⁸, aspetto anch'esso della realtà centrale del primato, ma si è dichiarato con la massima autorità dottrinale anche il primato di giurisdizione del Romano Pontefice¹⁹. Il Concilio Vaticano II, da una parte, ha presentato in modo dettagliato la dottrina della collegialità episcopale²⁰, dall'altra parte, ha accentuato con tutta chiarezza l'insegnamento del Concilio Vaticano I sul primato²¹. Questa accentuazione, la vedono diversi autori, soprattutto nella *Nota Explicativa Praevia* della Cost. Dogm. *Lumen Gentium*²². In realtà, come dice Gérard Philips,

uno degli obiettivi del testo (della *Lumen Gentium*), era di fissare l'attenzione sulla funzione e il potere dell'Ordine episcopale, non solo per situare con più equi-

¹⁸ Cost. dogm. *Pastor aeternus*, 18 luglio 1870, cap. 4, in DS 3074.

¹⁹ Cost. dogm. *Pastor aeternus*, 18 luglio 1870, cap. 1-3, in DS 3053-3064.

²⁰ Cf. specialmente U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato del Concilio Vaticano II. Il capitolo III della Costituzione Dogmatica Lumen Gentium*, Roma 1984; G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento della Lumen Gentium*, Milano 1975, 197-257.

²¹ Cf. G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero* (cf. nt. 20), 257-269.

²² W. Beinert parla addirittura di corroboramento (Verschärfung): «Primat, Päpstlicher», in W. KASPER (ed.), *Lexikon für Theologie und Kirche* (cf. nt. 17), VIII, col. 589.

librio in una luce migliore le definizioni del 1870, ma anche per dare ai vescovi e cristiani orientali la garanzia che i diritti dell'episcopato sono pienamente riconosciuti, e con ciò favorire presso tutti una più esatta comprensione della dottrina cattolica in questa materia. D'altronde, le spiegazioni preliminari, in particolare quelle della *Nota Praevia*, avevano lo scopo di dissarmare le riserve di un certo numero di vescovi occidentali che in tutto questo credevano di vedere una minaccia contro il primato pontificio [...] La Costituzione spazia più liberamente nell'atmosfera della *communio*, mentre la *Nota Praevia* si applica di più alle considerazioni giuridiche. Entrambi i punti di vista sono rispettabili, e l'uno non esclude l'altro²³.

Questa dottrina equilibrata si traduce in linguaggio del diritto, sia nel nuovo Codice latino²⁴ (soprattutto cann. 330-367), sia nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali²⁵ (cann. 42; 49-54), ma anche nella Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*²⁶. Nella ricca

²³ G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero* (cf. nt. 20), 269.

²⁴ Cf. per es. R. COPPOLA, «Ministero petrino e suo esercizio nella dottrina e nella vita della Chiesa cattolica», *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 579-600, specialmente 585-588, al n. 4 («alcuni aspetti del rapporto fra primato di giurisdizione e forme istituzionalizzate di esercizio della collegialità e della comunione ecclesiale nella Chiesa latina»).

²⁵ Cf. R. COPPOLA, «Ministero petrino» (cf. nt. 24), 589-590.

²⁶ Del 28 giugno 1988, *AAS* 80 (1988) 841-930; in seguito *PB*. Della *Pastor Bonus* come espressione del primato pontificio, vedi per. es. V. DE PAOLIS, «Introduzione al commento della Cost. Ap. *Pastor Bonus* sulla ristrutturazione della Curia Romana», in P.V. PINTO (ed.), *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Studium Romanae Rotae, Corpus Iuris Canonici III, Città del Vaticano 2003, 5-9.14-16.18-22.

parte introduttiva o teologica di questa costituzione apostolica, Giovanni Paolo II chiarisce che con la riforma della Curia egli ha inteso provvedere anche a ciò che «il rinnovamento delle leggi, introdotto dal nuovo Codice di Diritto Canonico [...] avesse in un certo senso il suo compimento e la sua definitiva attuazione» (PB 13).

Tornando allora al can. 331 del Codice vigente, possiamo concludere che il testo del canone costituisce un'autentica formulazione giuridica della dottrina cattolica riproposta proprio al Concilio Vaticano II. Fra le fonti del nuovo canone infatti, oltre all'antico canone 218, troviamo i numeri 18, 20, 22 e 33 della *Lumen Gentium*, i punti 3 e 4 della *Nota Explicativa Praevia*, e inoltre il numero 3 dell'*Orientalium Ecclesiarum*, il numero 2 dell'*Unitatis Redintegratio*, e il numero 2 del decreto *Christus Dominus*.

2. Osservazioni esegetiche al can. 331 del CIC

Il canone 331 del CIC, presupponendo che l'ufficio di Pietro è origine e base perpetua e visibile dell'unità della fede e della comunione (cf. LG 23)²⁷, afferma che la potestà ordinaria del Papa è suprema, piena, immediata, universale, e che essa può essere esercitata sempre liberamente. In tutto questo canone si tratta di potestà ordinaria, perché essa appartiene all'ufficio del Romano Pontefice, nel senso del can. 131 §1.

²⁷ Cf. Cost. dogm. *Pastor aeternus*, 18 luglio 1870, Prologo, in DS 3050.

2.1 *La potestà suprema*

Tale potestà è suprema perché non è subordinata a nessun potere umano. Di questa posizione discende il principio antico riassunto nel can. 1404, secondo il quale, la prima sede non è giudicata da nessuno. Per questo, atti e decisioni contrari a tale principio sono da considerarsi inesistenti (can. 1406 §1), e perciò non si presume la loro validità, secondo il can. 124 §2. Di conseguenza, di tali atti non si deve nemmeno provare l'invalidità. Certamente è una conseguenza della suprema potestà anche il fatto che il Romano Pontefice è il supremo giudice in tutto il mondo cattolico (can. 1442; cf. CCEO can. 1059 §1).

Pure di questo principio si dà l'impossibilità già menzionata di appellarsi o ricorrere contro una sentenza o un decreto del Romano Pontefice a qualsiasi altra autorità (can. 333 §3; cf. CCEO can. 45 §3). Anzi, l'appello al Concilio Ecumenico o al Collegio dei Vescovi contro un atto del Papa costituisce anche un reato nel diritto canonico penale (can. 1372). E con questo arriviamo proprio ad un'altra proprietà della potestà pontificia, cioè al fatto che essa può essere esercitata sempre liberamente, vale a dire, non è legata al consenso di nessun altro organo della Chiesa (cf. LG 22), ed ancor meno al consenso del potere secolare.

Il carattere supremo di questa potestà comporta anche *la suprema amministrazione dei beni ecclesiastici*. I beni ecclesiastici sono infatti beni delle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa (can. 1257 §1). Benché la proprietà dei beni – sotto la suprema autorità del Romano Pontefice – appartenga a quella persona giuridica che li abbia legittimamente acquistati (can. 1256; CCEO can. 1008 §2), il Papa può disporre sull'ammi-

nistrazione dei beni ecclesiastici, essendo il supremo amministratore ed economo dei beni della Chiesa, proprio in forza del primato (can. 1273; cf. CCEO can. 1008 §1). Tale diritto del Papa è stato accentuato in diversi periodi del Medioevo fino al punto che si parlava di *supremum dominium*, supremo diritto di proprietà del Papa su tutti questi beni. Proprio per questa preistoria, il legislatore ha ritenuto opportuno chiarire che questo diritto del Papa non è diritto di proprietà, ma appartiene alla sua suprema potestà di governo²⁸.

Dal momento che il Codice di Diritto Canonico, nell'Articolo 2 del Capitolo I della Sezione I della Parte II del Libro II parla del *Collegio dei Vescovi* nel quadro del discorso sulla suprema autorità della Chiesa, e afferma che questo collegio «è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale» (can. 336; CCEO can. 49), alcuni autori hanno domandato come possano essere due i soggetti della suprema e piena potestà nella Chiesa. La risposta si dava con la stessa nozione di Collegio dei Vescovi. Esso è infatti un collegio «il cui Capo è il Sommo Pontefice, e i cui membri sono i vescovi in forza della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica con il Capo e con i membri del collegio». In questo Collegio «permane ininterrottamente il Corpo Apostolico, insieme con il suo Capo, e mai senza il suo capo» (can. 336; cf. *LG* 22b²⁹). Una risposta ele-

²⁸ P. ERDŐ, «Chiesa e beni temporali: principi fondamentali del magistero del Concilio Vaticano II (cann. 1254-1256)», in *I beni temporali della Chiesa*, Studi Giuridici 50, Città del Vaticano 1999, 21-35.

²⁹ «Collegium autem seu Corpus Episcoporum auctoritatem non habet, nisi simul cum Pontifice Romano, successore Petri,

gante alle rispettive domande, la troviamo nella monografia del Cardinale Umberto Betti sul III capitolo della *Lumen Gentium*, che dice:

È più appropriato parlare di due soggetti della stessa potestà: un soggetto singolare, che è il successore di Pietro; un soggetto collegiale che è l'insieme di tutti i vescovi, incluso necessariamente il Vescovo di Roma. Questi due soggetti non si comunicano la potestà a vicenda. Prima di tutto: perché, essendo in ambedue suprema, essa è per natura incomunicabile. In secondo luogo: perché il Romano Pontefice, che la riceve direttamente da Cristo, è la causa efficiente del Collegio; e quindi, basta la sua presenza perché ne sia anch'esso investito. All'uno e all'altro soggetto [la potestà] deriva dunque immediatamente da Cristo. È lui che la comunica all'intero Collegio Episcopale; e al tempo stesso, la concentra tutta anche nella persona del suo Capo³⁰.

La fonte di questa posizione costitutiva ed eminente del Papa nel Collegio dei Vescovi è – secondo la dottrina espressa della *Lumen Gentium* – proprio il primato pontificio³¹.

ut capite eius intellegatur, huiusque integre manente potestate Primatus in omnes sive Pastores sive fideles. Romanus enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et totius Ecclesiae Pastoris, plenam, supremam et universalem potestatem, quam semper libere exercere valet. Ordo autem Episcoporum, qui Collegio Apostolorum in Magisterio et regimine pastoralis succedit, immo in quo Corpus Apostolicum continuo perseverat, una cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc Capite, subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam existit». Cf. *Nota Explicativa Praevia*.

³⁰ U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato* (cf. nt. 20), 388-389.

³¹ Vedi nt. 29.

In questo punto ci sentiamo obbligati di fare alcune precisazioni. Non mancano teologi e canonisti – anche delle Chiese cattoliche orientali – che *esitano di applicare l'attributo "ecumenico" al Concilio Vaticano II*, e lo fanno con un'argomentazione apparentemente ecumenica, dicendo che i vescovi ortodossi validamente ordinati non sono stati invitati e non hanno potuto partecipare a questo concilio. Secondo la terminologia del Magistero e del diritto canonico vigente, però, il concilio ecumenico è una forma solenne del funzionamento del Collegio dei Vescovi. Secondo il can. 339 §1: «tutti e soli i vescovi che sono membri del Collegio dei Vescovi, hanno il diritto e il dovere di partecipare al Concilio Ecumenico, con voto deliberativo»³². I membri del Collegio dei Vescovi, invece, come abbiamo appena visto, sono quelli che stanno in comunione gerarchica con il Capo e con i membri del Collegio (can. 331 §1). Dove questa comunione non è ancora piena – e questa è una vera sofferenza per la Chiesa – non c'è ancora neanche la piena adesione al Collegio dei Vescovi, come si precisa anche nel n. 2 della *Nota Explicativa Praevia*. Questo discorso – salvi i cambiamenti storici nella terminologia circa i concili³³ – vale anche per i concili ecumenici posteriori al 1054, per cui, usando la terminologia ufficiale attuale, possiamo sicuramente chiamare ecumenici tutti i ventuno concili i

³² Cf. anche CCEO can. 52.

³³ Cf. H.J. SIEBEN, *Die Konzilsidee des lateinischen Mittelalters*, Paderborn 1984; ID., *Die katholische Konzilsidee von der Reformation bis zur Aufklärung*, Paderborn 1988; ID., *Die katholische Konzilsidee im XIX und XX Jahrhundert*, Paderborn 1993.

quali dalla Chiesa cattolica sono stati riconosciuti come tali³⁴.

2.2 *La potestà piena*

La potestà pontificia è piena. Questo significa che il Papa possiede tutto il potere che Cristo ha voluto dare alla Chiesa, cioè quello che è necessario e sufficiente per il governo della Chiesa³⁵. Alcuni autori affermano³⁶ che la pienezza della potestà pontificia comporta tutte le funzioni dei *tria munera*, cioè della santificazione, dell'insegnamento e del governo. La missione e il carisma del Romano Pontefice sono operativi in tutti i questi campi, ma stando alla lettera del can. 331, *la pienezza della potestà si riferisce alla "potestà ordinaria"* del Papa. Secondo la definizione codiciale della potestà ordinaria invece (can. 131 §1), essa è una specie della potestà di governo. In base al contesto (cf. can. 17), quindi, la pienezza menzionata nel can. 331 si riferisce alla potestà di governo, in tutte le sue forme, o in tutti i suoi campi di esercizio, cioè

³⁴ H.J. SIEBEN, «Konzil. I. Geschichtliche Entwicklung», in W. KASPER (ed.), *Lexikon für Theologie und Kirche* (cf. nt. 17), VI, col. 348; su una rispettiva discussione vedi per esempio A. MARCHETTO, «Una storia dei concili ecumenici», in ID., *Il concilio ecumenico Vaticano II. Contrappunto per la sua storia*, Città del Vaticano 2005, 24-26.

³⁵ Cf. E. MOLANO, «De Romano Pontifice, Commentary c. 331», in *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, ed. A. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña, English language edition E. Caparros – P. Lagges, Montreal – Chicago 2004, II/1, 594.

³⁶ Per es. E. MOLANO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 35), 594.

alla potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria (can. 135 §1). Per quanto riguarda la funzione della Chiesa di santificare e di insegnare, la pienezza della potestà di governo comporta anche la possibilità di esercitarla in queste materie, cioè in questioni dottrinali, di fede e di costumi, in questioni liturgiche ecc. Tale attività governativa del Papa è però specialmente appoggiata alla pienezza del carisma del primato, per esempio la legislazione o il giudizio su materie della fede è aiutata persino dal carisma dell'infallibilità, ossia il carisma si manifesta solennemente proprio in atti di giurisdizione.

Riguardo alla pienezza del potere pontificio, si precisa giustamente che la potestà del Papa è *veramente episcopale*. Nel can. 332 §1 si dice espressamente che «il Romano Pontefice ottiene la potestà piena e suprema nella Chiesa, con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale»³⁷. Benché vi siano stati nella storia alcuni Pontefici che, nel momento della loro elezione, non avevano ancora l'ordine episcopale, o persino sono morti prima della loro consacrazione (come Adriano V nel 1276³⁸), della potestà del Papa, si insegnava chiaramente che essa è veramente episcopale (CIC1917, can. 218 §2; con le sue fonti³⁹). Ciò significa che si tratta di una *sacra potestas*, e che il Papa riceve il suo potere supremo e pieno per divina istituzione “per il bene delle anime”. Egli perciò, come dice il decreto *Christus Dominus*,

³⁷ Cf. CCEO can. 44.

³⁸ Cf. per es. N. SCHÖPP, *Papst Hadrian V*, Heidelberg 1916.

³⁹ Specialmente CONCILIO VATICANO I, Cost. dogm. *Pastor aeternus*, 18 luglio 1870, cap. 3, in DS 3060: «Hanc Romani Pontificis iurisdictionis potestatem, quae vere episcopalis est».

essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole chiese, detiene il supremo potere ordinario su tutte le chiese (*Christus Dominus* 2).

Tale potere quindi, serve per gli scopi propri della Chiesa⁴⁰.

Alla luce di questa visione teologica, si ripropone il tema dell'*indipendenza del Romano Pontefice da ogni potere umano* nell'esercizio del suo ministero. Abbiamo sentito che la potestà del Papa può essere esercitata sempre liberamente (can. 331). Dato che ci sono dei campi dove lo svolgimento della divina missione della Chiesa stessa richiede l'indipendenza da qualsiasi potestà umana, è logico che il Romano Pontefice che esercita la suprema e piena potestà nella Chiesa, deve poter procedere in modo sovrano nel suo ministero. Il can. 232 dice per esempio, che «la Chiesa ha il dovere e il diritto proprio ed esclusivo di formare coloro che sono destinati ai ministeri sacri». A proposito della funzione d'insegnare, il can. 747 §1 dice che la Chiesa «ha il dovere e il diritto nativo, anche con l'uso di propri strumenti di comunicazione sociale, indipendentemente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo alle genti». Questo è proprio necessario, perché – come insegna papa Giovanni Paolo II – «alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II, la Chiesa si presenta a noi come soggetto sociale della responsabilità della verità divina»⁴¹. Da

⁴⁰ Cf. per es. E. MOLANO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 35), 594.

⁴¹ IOANNES PAULUS II, Enc. *Redemptor Hominis*, 4 marzo 1979, nr. 19°, AAS 71 (1979) 305.

questa responsabilità discende il compito della Chiesa di

annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime (can. 747 §2).

Quanto ai beni temporali,

la Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri (can. 1254 §1; cf. cann. 1259-1260).

Anche nel diritto processuale canonico vale il principio secondo cui

la Chiesa, per diritto proprio ed esclusivo giudica:

1° le cause spirituali e annesse alle spirituali;
2° la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, perquanto concerne lo stabilirne la colpa ed infliggere pene ecclesiastiche (can. 1401; cf. CCEO can. 1056)⁴².

La formula scelta dal legislatore sembra prendere distanza da alcune pretese del Medioevo, comprensibili soltanto nel contesto della *res publica christiana*,

⁴² La fonte principale di questo canone è CIC1917, can. 1553 §1, 1°-2°, con le sue fonti. L'affermazione e la larga interpretazione della competenza pontificia in questo campo sono connesse specialmente con il pontificato di Innocenzo III, cf. per es. Ep. Duci Caringiae, marzo 1202, in A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum inde ab A. post Christum natum MCXCVIII ad A. MCCCIV*, I-II, Berlin 1874, 1653, vedi X. 1, 6, 34.

formulate per esempio nella famosa decretale *Vergentis in senium* di Innocenzo III⁴³, secondo la quale la sentenza ecclesiastica contro gli eretici, doveva essere seguita da punizioni da parte del potere civile⁴⁴. Non si può dimenticare però che alla fine del XII secolo, esisteva anche una certa riserva riguardo alle sentenze ecclesiastiche che avevano per conseguenza una pena capitale inflitta dall'autorità civile. Come raro esempio, si cita abitualmente il maestro di Parigi, Pietro il Cantore che scriveva: «*Hereticus vel catarus obiurgari debet, non comburi. Ne graventur manus Moysi [...]. Ergo non licet ecclesie effundere sanguinem: que si hoc facit per principem, nonne et ipsa hoc facit?*»⁴⁵.

⁴³ Del 1199, in A. POTTHAST, *Regesta* (cf. nt. 42), 643, vedi X. 5, 7, 10. «Quum enim secundum legitimas sanctiones, reis laese maiestatis punitis capite, bona confiscantur eorum [...] quanto magis, qui aberrantes in fide Domini Dei filium Iesum Christum offendunt, a capite nostro, quod est Christus, ecclesiastici debent distictione praecipi, et bonis temporalibus spoliari, quorum longe sit gravius aeternam quam temporalem laedere maiestatem». AE. FRIEDBERG, *Corpus Iuris Canonici* II, Lipsiae 1881, col. 783.

Va notato però, che le conseguenze civili della sentenza circa la fede si riferiscono in questo testo al territorio, dove il Papa ha avuto anche una giurisdizione secolare («in terris vero, temporali nostrae iurisdictioni subiectis», *ibid.*). Per una valutazione critica di questi provvedimenti pontifici, vedi per es. G.G. MERLO, «Le origini dell'inquisizione medievale», in COMITATO DEL GRANDE GIUBILEO DELL'ANNO 2000. COMMISSIONE TEOLOGICO-STORICA (ed.), *L'inquisizione. Atti del Simposio Internazionale. Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998*, Città del Vaticano 2003, 30-39.

⁴⁴ Vedi per esempio già il Concilium Lateranense III, can. 27, in J. ALBERIGO – AL. (ed.), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ³Bologna 1973, 224.

⁴⁵ Citato in G.G. MERLO, «Le origini dell'inquisizione medievale» (cf. nt. 43), 30-31.

La pienezza della potestà pontificia, quindi, si intende all'interno e nell'ambito della missione della Chiesa stessa. La Chiesa di Cristo – come si vede abbondantemente dagli esempi appena citati – si considera non uno stato, ma una *comunità religiosa sovrana* rispetto alla propria missione affidatale da Cristo stesso⁴⁶. Tale aspetto sovrano del popolo di Dio non deve stare in conflitto con i poteri civili del mondo, se tutti osservano i limiti e la natura della loro funzione. Questa sovranità speciale della Chiesa, in forza del primato, si esercita non di rado attraverso il Romano Pontefice, il quale per esso, è portatore della sovranità della Chiesa anche prescindendo dall'aspetto della sovranità territoriale. Così dalla pienezza del potere pontificio e dall'aspetto di sovranità che caratterizza la Chiesa consegue che

il Romano Pontefice ha il diritto nativo e indipendente di nominare e inviare suoi Legati sia presso le chiese particolari nelle diverse nazioni o regioni, sia contemporaneamente presso gli Stati e le autorità pubbliche, come pure di trasferirli e richiamarli, nel rispetto però delle norme del diritto internazionale, per quanto riguarda l'invio e la revoca dei Legati accreditati presso il governo (can. 362).

Detto questo, presupponiamo anche, che – secondo le nozioni attualmente usate – la Chiesa cattolica e la Santa Sede «sono persone morali in forza della stessa disposizione divina» – come dice il Codice di Diritto Canonico (can. 113 §1). In altri termini, la Chiesa cattolica e la Santa Sede hanno personalità

⁴⁶ P. ERDŐ, *Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale*, Torino 1996, 17-19, 70-78 (nr. 11. 62-75).

giuridica internazionale, essendo soggetti di diritto internazionale. E tutto ciò proviene dalla natura teologica della Chiesa e dal primato pontificio, in base al quale la Sede Apostolica, ossia la Santa Sede, significa «non solo il Romano Pontefice, ma anche [...] la Segreteria di Stato [...] e gli altri organismi della Curia Romana» (can. 361; cf. CCEO can. 48). La Curia Romana invece, è un insieme di organismi mediante i quali il Sommo Pontefice «è solito trattare le questioni della Chiesa universale, e che a suo nome e a sua autorità adempie la propria funzione» (can. 360).

2.3 *La potestà immediata*

L'immediatezza della potestà del Papa significa che Egli può esercitarla direttamente riguardo a tutti i singoli fedeli, a tutte le singole chiese particolari, senza aver bisogno di qualsiasi permesso da parte dei rispettivi vescovi o altri ordinari⁴⁷. Per questo, anche i fedeli hanno il diritto di chiedere direttamente dal Papa l'aiuto in casi giudiziari (cf. can. 1417 §1). In base a questa potestà immediata, il Papa può anche

⁴⁷ I Patriarchi cattolici orientali ed il Patriarca latino di Gerusalemme, nella loro lettera al Romano Pontefice del 6 ottobre 2001 hanno affermato che i vescovi cattolici orientali sono in comunione con il successore di Pietro attraverso i loro Patriarchi: *Le Lien* 1/69 (2004) 30. Cf. L. LORUSSO, «Estensione della potestà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei vescovi, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato», in L. OKULIK (ed.), *Nuove terre e nuove chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, Venezia 2008, 112-120. Tale affermazione può essere vera soltanto se non esclude la possibilità immediata della comunione tra un vescovo orientale e il Romano Pontefice.

riservare o avocare a sé o ad un'altra autorità ecclesiastica alcuni casi o atti di governo (cann. 1405 §1; 1444 §2). Questa potestà è talmente immediata che il nome di Ordinario nel diritto indica anche il Romano Pontefice (can. 134 §1), cioè ogni volta quando il diritto menziona la competenza dell'Ordinario, si intende in tutte le chiese particolari e in tutte le comunità affidate ad un Ordinario personale anche il Romano Pontefice. Tale potestà del Papa su tutte le chiese particolari e i loro raggruppamenti non diminuisce, ma anzi, rafforza e garantisce la potestà che i vescovi hanno sulle chiese particolari affidate alla loro cura (can. 333 §1). Il Papa è considerato anche come supremo moderatore di tutti gli istituti di vita consacrata (can. 590 §2). Anche se – fedelmente ai nuovi accenti posti dal Concilio Vaticano II (*Lumen Gentium* 23 e 27; *Christus Dominus* 8.a) – esiste una presunzione teologicamente ben fondata in favore del vescovo diocesano, al quale compete nella sua diocesi «tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale», rimane però intatta la possibilità che alcune cause vengano riservate dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica (can. 381 §1). Così i vescovi diocesani, secondo il diritto vigente, possono dispensare dalle leggi disciplinari sia universali, sia particolari, date dalla suprema autorità della Chiesa (can. 87 §1). Perciò non è loro necessario una facoltà pontificia per tutte le dispense di questo tipo. Eppure, alcune leggi sono riservate in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un'altra autorità, mentre le leggi processuali e penali le sono riservate nella loro totalità (*ibid.*).

2.4 *La potestà universale*

La parola *universale*, applicata alla potestà del Papa, non ha soltanto un significato territoriale, come per esempio nel caso delle leggi (cf. can. 8; can. 21 §1), ma comporta anche l'aspetto personale e l'aspetto materiale, quindi, questa potestà può essere esercitata riguardo tutte le persone e tutte le materie che entrano nella competenza della Chiesa stessa (cf. CIC1917, can. 218: «*In universam Ecclesiam*»). Questo comporta anche che non esiste nella Chiesa nessun campo e nessuna materia in cui il Papa non fosse competente, anche se con il suo consenso è possibile la riserva di certi affari ad un'altra autorità⁴⁸.

Conclusione

Riassumendo questo breve percorso sulle espressioni canoniche del primato, dobbiamo concludere che si tratta di un elemento costante e fondamentale della costituzione della Chiesa, la cui attualità giuridica non è in alcun modo diminuita in seguito al Concilio Vaticano II; il suo esercizio infatti si è sviluppato in alcuni aspetti anche recentemente, come diverse volte nel corso della storia. Tra gli sviluppi giuridici concreti spiccano le forme istituzionali del funzionamento del primato in rapporto alla collegialità episcopale, e in relazione con il fatto della piena comunione, in quanto sia il Codice latino, nel canone 11, che il Codice orientale, nel canone 1490, introducono il principio, secondo il quale,

⁴⁸ Cf. E. MOLANO, «De Romano Pontifice» (cf. nt. 35), 595.

alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica, o in essa accolti, e che godono del sufficiente uso di ragione e, a meno che sia disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di età (can. 11).

Mentre il Codice Pio-Benedettino ha obbligato teoricamente tutti i battezzati, il nuovo Codice restringe questa obbligazione, con realismo e con sensibilità ecumenica, ai soli cattolici⁴⁹. Questo cambiamento, per esempio, è stato introdotto e poteva essere introdotto soltanto mediante un atto che rappresentava l'esercizio del primato di giurisdizione, cioè mediante la Costituzione Apostolica *Sacrae Disciplinae Leges*⁵⁰ che ha promulgato il Codice per la chiesa latina e la Costituzione Apostolica *Sacri Canones*⁵¹ che ha promulgato il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Cambiamenti di così grande portata teorica fanno sentire la grande capacità della Chiesa di trovare nuove soluzioni istituzionali proprio in base e con l'aiuto del primato pontificio, regalo speciale del Signore alla sua Chiesa.

Card. PÉTER ERDŐ

⁴⁹ Cf. per es. P. ERDŐ, «Il cattolico, il battezzato e il fedele in piena comunione con la Chiesa cattolica. Osservazioni circa la nozione di "cattolico" nel CIC (a proposito dei cc. 11 e 96)», *Periodica* 86 (1997) 213-240.

⁵⁰ 25 gennaio 1983, *AAS* 75 (1983) pars II, VII-XIV.

⁵¹ 18 ottobre 1990, *AAS* 82 (1990) 1033-1044.